


Pignoramento dello stipendio e pensione sul conto: nuovi limiti



Chi deposita lo stipendio o la pensione sul conto corrente non dovrà più prelevare mensilmente tutte le somme nel timore che il creditore le pignori integralmente.

Chi, fino a ieri, aveva i **creditori** alle calcagna e si vedeva puntualmente accreditato in banca lo **stipendio** o la **pensione**, non passava mese che non si preoccupasse di svuotare il **conto corrente** per evitare che l'eventuale **pignoramento**, notificatogli di punto in bianco, prosciugasse tutte le sue risorse. Oggi, però, questa necessità non c'è più: la **riforma** sul processo civile, appena varata dal Governo con **decreto legge [1]**, impone infatti nuovi limiti al **pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni**.

Ma procediamo con ordine.

Il creditore pignora con più facilità il conto corrente

Il decreto legge appena licenziato dal Consiglio dei Ministri dà una mano ai

creditori e una ai debitori nell'infinita guerra tra le due categorie. Da un lato, infatti, autorizza i **creditori** ad accedere alle banche dati informatiche del fisco e delle altre pubbliche amministrazioni per effettuare la **ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare**. Non ci sarà, quindi, più bisogno - almeno per il prossimo anno - di quei **decreti attuativi** a cui la riforma del 2014 aveva subordinato tale nuovo potere.

Ricordiamo che la facoltà, per i creditori, di rivolgersi all'**ufficiale giudiziario** affinché, tramite il proprio computer, ricercasse gli "averi" del debitore all'interno dell'**anagrafe tributaria**, dell'anagrafe dei **conti correnti**, del PRA, dei terminali dell'**Inps**, ecc. era stata già prevista l'anno scorso, ma, non essendo mai intervenuta la normativa di attuazione, alcuni tribunali avevano negato agli avvocati l'utilizzo di tale incisivo strumento.

Ora, invece, finisce l'infinita caccia al tesoro dei creditori in affanno nel ricercare il **conto corrente** del debitore, dovendosi magari valere di **società investigative**. Tali dati saranno disponibili a tutti, non solo ad **Equitalia** e al fisco: chiunque potrà conoscere, in un secondo, tramite connessione a internet, presso quale banca Tizio ha il conto corrente su cui deposita la **pensione** o lo **stipendio**.

Il vantaggio per il creditore che pignora

Sapere dove il debitore ha il conto corrente costituiva, fino a ieri, un grosso vantaggio: questo perché, prima della riforma di qualche giorno fa, il creditore che pignorava gli emolumenti pensionistici o di lavoro dipendente **in banca**, piuttosto che all'**Inps** o presso l'azienda, non doveva accontentarsi solo di **un quinto**, ma poteva prendere il 100% delle somme depositate. La giurisprudenza infatti ha sempre ritenuto che tali importi, nonostante la provenienza da reddito di lavoro o pensionistico, una volta confluiti sul **conto corrente**, diventano pignorabili integralmente.

Proprio per evitare questo scompensio il nuovo decreto legge appena varato prevede una serie di eccezioni per il caso di **pignoramento di stipendi e pensioni depositate in banca**. Vediamoli.

Il minimo vitale della pensione

Intanto si stabilisce che la pensione non può essere pignorata per una somma superiore alla misura massima dell'**assegno sociale** (mensile) aumentato della metà. Il che significa che la pensione uguale o inferiore a questa soglia non può essere toccata. La parte eccedente, invece, è pignorabile, ma secondo i nuovi limiti che ora diremo.

I nuovi limiti di pignoramento per le somme depositate sul conto

Si stabilisce, inoltre, che quando le somme percepite dal debitore a titolo di **stipendio** o di **pensione** vengono depositate in banca non sono più pignorabili in misura integrale, ma secondo i seguenti limiti:

- se l'accredito in banca avviene **prima del pignoramento**, le somme possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale;

- se invece l'accredito in banca avviene **nella stessa data del pignoramento o dopo**, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto.

Questi nuovi limiti valgono per **tutti i creditori** e non solo per lo Stato: dunque, anche per la banca, per i fornitori, per il professionista, ecc.; chiunque voglia accedere al **conto corrente** per pignorare **stipendi** o **pensioni** (o somme comunque inerenti al rapporto di lavoro, come il TFR o l'indennità per licenziamento illegittimo) dovrà rispettare il nuovo tetto.

Il pignoramento di Equitalia

Queste regole valgono anche per **Equitalia**, fermo restando che, in tal caso:

- se lo stipendio è inferiore a 2.500 euro, il massimo pignorabile è di un decimo;
- se è tra 2.5001 e 5.000 euro, il massimo pignorabile è un settimo;
- se è pari o superiore a 5.001 euro il pignoramento può essere effettuato nei limiti appena previsti per tutti i creditori.